

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3965 del 04/08/2022
Oggetto	Procedimento MOPPA0721/20RN03 (149/C). CONSORZIO ACQUEDOTTO LAGACCE. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica dalla sorgente denominata "Lagacce" in comune di Fanano (MO), per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4165 del 03/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MOPPA0721/20RN03 (149/C). **CONSORZIO ACQUEDOTTO LAGACCE.** Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica dalla sorgente denominata "Lagacce" in comune di Fanano (MO), per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

la Dirigente

Richiamata la determinazione DET-AMB-2017-560 del 06/02/2017 con la quale è stato assentito al CONSORZIO ACQUEDOTTO LAGACCE il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica mediante la sorgente denominata "Lagacce" sita in comune di Fanano (MO), con una portata massima di 0,05 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 1.576 mc per uso irrigazione agricola;

Premesso che con nota n. PG/2020/185472 del 21/12/2020, nei termini di scadenza della concessione, PELLEGRINI LOREDANO, C.F. PLLLLDN51E27D486W, in qualità di mandatario di gruppo di utenti, ha chiesto il rinnovo della concessione;

Accertato che l'utenza, che non ha subito variazioni, è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,05 l/s;
- volume massimo 1.576 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Fanano, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune ai fogli 12-24-26 mappali 387-388-438;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti dati:

Codice Corpo Idrico: 6050ER-LOC1-CIM denominato "M. Marmagna – M. Cusna – M. Cimone – Corno alle Scale – Castiglione dei Pepoli"

Rischio: no

Stato quantitativo: buono

Valutazione ex – ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola";
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- il 03/12/2021, il Concessionario ha versato € 12,24 come canone 2021 ed € 4,15 a conguaglio della annualità 2015-2020 e in data 28/07/2022, ha versato € 12,68 come canone 2022;

- il deposito cauzionale e i canoni pregressi risultano tutti interamente versati;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAAE di Modena;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a. **di rilasciare** a CONSORZIO ACQUEDOTTO LAGACCE, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dalla sorgente denominata

“Lagacce” in comune di Fanano (MO), per uso “irrigazione agricola”, con una portata massima pari a l/s 0,05 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1.576 – Proc. MOPPA0721/20RN03 (149/C);

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/03/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2026**; tale scadenza va a rettificare la data indicata nell'art. 4, punto 1 del disciplinare allegato parte integrante della presente determina;

d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dr.ssa Marina Mengoli)

Originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita al sig. **PELLEGRINI LOREDANO**, C.F. PLLLDN51E27D486W, in qualità di rappresentante legale del **CONSORZIO ACQUEDOTTO LAGACCE - Proc. MOPPA0721/20RN03 - Prat. (ex 149/C)**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,05 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1576 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "Lagacce" in comune di Fanano (MO) può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di orto e giardino.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO

Il punto di prelievo è ubicato su terreno individuato come di seguito:

- coordinate catastali: foglio 12-24-26, mappali 387-388-438 del NTC del comune di Fanano (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= , Y= .

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, è assentito fino al **31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva scadenza in data 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone di concessione 2021 ammonta a **€ 12,24**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Relativamente ai canoni di concessione per le **annualità pregresse 2015-2020**, sono dovuti complessivamente € 64,85, risultano versati € 60,70, pertanto sono ancora da versare € **4,15** a conguaglio della somma dovuta.

ANNUALITA' CANONE	IMPORTO CANONE DOVUTO	IMPORTO CANONE VERSATO
2015	€ 8,10	€ 24,70
2016	€ 8,10	
2017	€ 12,00	
2018	€ 12,10	€ 36,00
2019	€ 12,27	
2020	€ 12,28	
Totale	€ 64,85	€ 60,70

Il suddetto importo dovrà essere versato prima del ritiro del presente provvedimento.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.6 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.7 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **250,00**, già interamente versato in occasione del rilascio del precedente rinnovo (come da Determina n. 560 del 06/02/2017).

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi della DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1 del R.R. n. 41/2001.

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

10.1 Variazioni – Ogni variazione alle opere di prelievo deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

10.2 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.3 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.